

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1771/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2803/2000 per quanto riguarda l'apertura e l'aumento dei contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca** 1
- Regolamento (CE) n. 1772/2003 della Commissione, del 9 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- Regolamento (CE) n. 1773/2003 della Commissione, del 9 ottobre 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 5
- Regolamento (CE) n. 1774/2003 della Commissione, del 9 ottobre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 7
- Regolamento (CE) n. 1775/2003 della Commissione, del 9 ottobre 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003 9

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

- ★ **Informazione sulla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca nella zona di pesca di Kiribati** 10

Commissione

2003/708/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 ottobre 2003, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e gli allegati I e II della decisione 93/198/CEE della Commissione allo scopo di aggiornare i certificati sanitari per gli ovini e i caprini ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 3511]** 11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2003/709/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 ottobre 2003, che istituisce un Gruppo consultivo europeo dei consumatori** 35

2003/710/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 ottobre 2003, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Lituania nel periodo precedente l'adesione** 37

Rettifiche

- ★ **Modifica del regolamento interno (adottato in sessione plenaria il 17 luglio 2002) del Comitato economico e sociale (GU L 268 del 4.10.2002)** 39

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1771/2003 DEL CONSIGLIO**del 7 ottobre 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 2803/2000 per quanto riguarda l'apertura e l'aumento dei contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'approvvigionamento comunitario di taluni prodotti della pesca dipende attualmente da importazioni da paesi terzi. È pertanto nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a tali prodotti in modo da non compromettere le prospettive di sviluppo della produzione ittica della Comunità e da garantire un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici. Il regolamento (CE) n. 2803/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca⁽¹⁾, ha pertanto sospeso per un certo periodo i contingenti tariffari per taluni prodotti della pesca.
- (2) La Commissione ha esaminato i mercati e il fabbisogno delle industrie utilizzatrici per il 2003. Tenuto conto delle esigenze della politica interna ed estera della Comunità, occorre aprire alcuni contingenti tariffari nuovi ed aumentare alcuni contingenti esistenti per i prodotti in questione al fine di garantire il mantenimento della produzione comunitaria.

- (3) Il regolamento (CE) n. 2803/2000 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2803/2000 è modificato come segue:

- 1) Sono aggiunti i contingenti tariffari elencati nell'allegato del presente regolamento per le merci e i periodi contingenti di cui allo stesso allegato.
- 2) Nel periodo contingente che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003:
 - a) il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2785 è fissato a 20 000 tonnellate;
 - b) il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2786 è fissato a 1 500 tonnellate;
 - c) il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2794 è fissato a 7 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. TREMONTI

⁽¹⁾ GU L 331 del 27.12.2000, pag. 61.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente (in %)	Periodo contingente
09.2759	ex 0302 50 10	20	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, presentati allo stato fresco, refrigerato o congelato e destinati alla trasformazione ^(a) ^(b)	50 000	0	1.1.2003-31.12.2003
	ex 0302 50 90	10				
	ex 0303 60 11	10				
	ex 0303 60 19	10				
	ex 0303 60 90	10				
09.2760	ex 0303 78 11	10	Naselli (<i>Merluccius</i> spp. esclusi <i>Merluccius merluccius</i> , <i>Urophycis</i> spp.), congelati, destinati alla trasformazione ^(a) ^(b)	20 000	0	1.1.2003-31.12.2003
	ex 0303 78 12	10				
	ex 0303 78 13	10				
	ex 0303 78 19	11				
		81				
09.2761	ex 0304 20 91	10	Merluzzi granatieri (<i>Macruronus</i> spp.), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione ^(a) ^(b)	15 000	0	1.1.2003-31.12.2003
	ex 0304 20 95	70				
	ex 0304 90 97	60				
09.2762	ex 0306 11 10	10	Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.), congelate, destinate alla trasformazione ^(a) ^(b)	1 500	6	1.1.2003-31.12.2003
	ex 0306 11 90	60				

^(a) L'uso per questa destinazione particolare viene controllato secondo le disposizioni comunitarie vigenti in materia.

^(b) Il beneficio del contingente è ammesso per i prodotti destinati a subire qualsiasi operazione, salvo se sono destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

- pulitura, eviscerazione, asportazione della coda, decapitazione,
- taglio, esclusi il taglio a dadi, il filettaggio, la produzione di lati o il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati,
- campionatura, cernita,
- etichettatura,
- confezionamento,
- refrigerazione,
- congelamento,
- surgelamento,
- scongelamento, separazione.

Il beneficio del contingente non è ammesso per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.

REGOLAMENTO (CE) N. 1772/2003 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	99,9
	060	95,9
	064	110,4
	068	67,7
	096	72,9
	204	138,6
	999	97,6
0707 00 05	052	101,8
	999	101,8
0709 90 70	052	92,6
	999	92,6
0805 50 10	052	81,6
	382	58,3
	388	63,5
	524	77,8
	528	62,7
	999	68,8
0806 10 10	052	106,4
	064	114,9
	508	301,7
	999	174,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	46,8
	388	74,9
	400	52,1
	508	103,4
	512	110,4
	720	43,7
	800	187,5
	804	105,0
	999	90,5
0808 20 50	052	105,0
	064	55,0
	388	170,0
	720	40,2
	999	92,5

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1773/2003 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2003

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁵⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2003.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 ottobre 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	5,94	0,35	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	8,66	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2003 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 2003****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	44,96 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	45,72 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	44,96 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	45,72 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4888
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	48,88
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	49,70
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	49,70
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4888

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 1775/2003 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2003

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la nona gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la nona gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 52,776 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

Informazione sulla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca nella zona di pesca di Kiribati ⁽¹⁾

La Comunità europea ed il governo della Repubblica di Kiribati si sono notificate, rispettivamente in data 18 giugno 2003 e 16 settembre 2003, l'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo.

L'accordo è pertanto entrato in vigore il 16 settembre 2003, conformemente all'articolo 16.

⁽¹⁾ GU L 126 del 22.5.2003, pag. 1.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2003

che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e gli allegati I e II della decisione 93/198/CEE della Commissione allo scopo di aggiornare i certificati sanitari per gli ovini e i caprini

[notificata con il numero C(2003) 3511]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/708/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/50/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare dall'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il modello di certificato veterinario per il commercio di ovini e caprini destinati alla riproduzione è il modello III dell'allegato E della direttiva 91/68/CEE.
- (2) La decisione 93/198/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, del 17 febbraio 1993, modificata da ultimo dalla decisione 2002/261/CE ⁽⁶⁾, stabilisce un modello concernente le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina.
- (3) Conformemente all'allegato VIII, capitolo A, parte I, e all'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione ⁽⁸⁾, alcune restrizioni relative al commercio e all'importazione di

ovini e caprini sono state eliminate a condizione che tali animali presentino il genotipo della proteina prionica ARR/ARR.

- (4) È necessario allineare sulle nuove norme il modello III del certificato di cui all'allegato E della direttiva 91/68/CEE e il modello dei certificati di cui agli allegati I e II della decisione 93/198/CEE.
- (5) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 91/68/CEE e la decisione 93/198/CEE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il modello III di cui all'allegato E della direttiva 91/68/CEE è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 93/198/CEE è modificata come segue:

- 1) L'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.
- 2) L'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato III della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 13 ottobre 2003.

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU L 91 del 6.4.2002, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 6.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«Modello III


1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO SANITARIO ⁽¹⁾ PER IL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO DI OVINI E CAPRINI DESTINATI ALLA RIPRODUZIONE N. ORIGINALE 3. STATO MEMBRO															
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)		4. Autorità competente 4.1. Ministero: 4.2. Dipartimento:														
5. Luogo di carico:	7. Azienda/e d'origine 7.1. Nome e indirizzo dell'azienda ⁽⁴⁾ 7.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del centro di raccolta autorizzato ⁽⁴⁾															
6. Mezzi di trasporto ⁽²⁾ 6.1. Tipo 6.2. Identificazione																
8. Destinazione degli animali 8.1. Stato membro UE: 8.2.1. Nome e indirizzo dell'azienda ⁽⁴⁾ 8.2.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del centro di raccolta autorizzato, nello Stato membro d'origine ⁽⁴⁾																
9. Numero di animali																
10. Identificazione degli animali 10.1. Specie: razza 10.2. Identificazione individuale degli animali che compongono la partita <table border="1" data-bbox="263 1424 1329 1637"> <thead> <tr> <th data-bbox="263 1424 630 1473">Identificazione individuale ufficiale ⁽³⁾</th> <th data-bbox="633 1424 981 1473">Età (mesi) e sesso (maschio, femmina, castrato)</th> <th data-bbox="984 1424 1329 1473">Numero di animali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>		Identificazione individuale ufficiale ⁽³⁾	Età (mesi) e sesso (maschio, femmina, castrato)	Numero di animali
Identificazione individuale ufficiale ⁽³⁾	Età (mesi) e sesso (maschio, femmina, castrato)	Numero di animali														
.....														
.....														
.....														
.....														
11. Provenienza Gli animali: a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità ⁽⁴⁾ o b) sono importati da un paese terzo che ottempera alle condizioni di polizia sanitaria secondo quanto disposto nella decisione 93/198/CEE della Commissione, conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE ⁽⁴⁾																

12. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali sopra descritti soddisfano le condizioni seguenti:

- 12.1. sono stati esaminati oggi (nel corso delle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;
- 12.2. non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;
- 12.3. non sono stati acquistati in un'azienda soggetta ad un divieto per motivi di polizia sanitaria né sono venuti a contatto con animali di detta azienda, restando inteso che:
- 12.3.1. tale divieto è connesso con l'insorgere di una delle seguenti malattie che possono essere contratte dagli animali:
- brucellosi,
 - rabbia,
 - carbonchio ematico;
- 12.3.2. dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o che può essere contagiato da una delle malattie sopraelencate, la durata del divieto deve essere pari ad almeno:
- 42 giorni in caso di brucellosi,
 - 30 giorni in caso di rabbia,
 - 15 giorni in caso di carbonchio;
- 12.3.3. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda situata in una zona di protezione istituita in virtù di una normativa comunitaria, dalla quale è vietata l'uscita degli animali;
- 12.3.4. non sono oggetto di misure di polizia sanitaria in virtù della normativa comunitaria in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;
- 12.4. sono rimasti nell'azienda d'origine per un periodo di almeno 30 giorni prima del carico, ovvero sin dalla nascita nel caso in cui gli animali abbiano meno di 30 giorni di età, e nessun animale delle specie ovina o caprina è stato introdotto nell'azienda d'origine nel corso degli ultimi 21 giorni prima del carico e nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda d'origine nel corso dei 30 giorni precedenti la spedizione dall'azienda d'origine, salvo il caso in cui gli animali in questione siano stati introdotti conformemente all'articolo 4bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE;
- 12.5. sono conformi alle garanzie complementari di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio specificate per lo Stato membro di destinazione o per parte del suo territorio [inserire lo Stato membro o la parte di territorio in questione] nella decisione/...../CE della Commissione ⁽⁴⁾.
- 12.6. sono conformi ad almeno una delle condizioni indicate ai punti 12.6.1., 12.6.2. o 12.6.3. e pertanto sono ammissibili in un allevamento di ovini o caprini ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾:
- 12.6.1. l'azienda d'origine si trova in uno Stato membro o in una parte del territorio dello Stato membro [inserire il nome dello Stato membro o della parte del territorio interessato] riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi conformemente alle disposizioni della decisione/...../CE della Commissione ⁽⁴⁾, o
- 12.6.2. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾, o
- 12.6.3. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) e
- i) sono identificati individualmente, e
 - ii) non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi o, nel caso in cui siano stati vaccinati, la vaccinazione è stata effettuata da oltre due anni, o si tratta di animali femmine di età superiore a due anni che sono state vaccinate prima di sette mesi, e
 - iii) sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'azienda di origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE ⁽⁴⁾;
- 12.7. sono conformi ad almeno una delle condizioni indicate ai punti 12.7.1., 12.7.2. o 12.7.3. e pertanto sono ammessi in un'azienda d'allevamento di ovini o caprini ufficialmente esente da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾:
- 12.7.1. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾, o
- 12.7.2. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾, o

12.7.3.	<p>provengono, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nei piani di eradicazione approvati a norma della decisione 90/242/CEE, da un'azienda diversa da quelle precisate ai punti 12.7.1. e 12.7.2. e soddisfano le condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) sono identificati singolarmente, e ii) provengono da aziende in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (<i>B. melitensis</i>) non presentano da almeno dodici mesi manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi, e iii) segnatamente: <ul style="list-style-type: none"> — non sono stati vaccinati contro la brucellosi (<i>B. melitensis</i>) nel corso degli ultimi due anni e — sono stati isolati sotto controllo veterinario nell'azienda di origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE⁽⁴⁾, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — sono stati vaccinati con il vaccino rev. 1 prima dell'età di sette mesi, ma al più tardi 15 giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destinazione⁽⁴⁾;
12.8.	<p>per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>), gli arieti da riproduzione non castrati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi 12 mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>); ii) essere rimasti ininterrottamente in detta azienda durante i 60 giorni che precedono la spedizione; iii) sono stati sottoposti, entro 30 giorni dalla spedizione, ad un test per individuare l'epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>) che abbia dato risultati negativi, conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE;
12.9.	<p>a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali non sono stati acquistati da un'azienda, né sono stati in contatto con animali di un'azienda, in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (<i>Mycoplasma agalactiae</i>) e l'agalassia contagiosa della capra (<i>Mycoplasma agalactiae</i>, <i>M. capricolum</i>, <i>M. mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> "Large colony"); ii) negli ultimi 12 mesi, la paratubercolosi o la linfadenite caseosa; iii) negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna o l'artrite-encefalite virale caprina. Tuttavia questo periodo è ridotto a 12 mesi se i capi affetti da Maedi-Visna o da artrite-encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove;
12.10.	<p>per quanto riguarda la scrapie, gli animali:</p>
12.10.1.1.	<p>alternativamente, sono rimasti continuamente dalla nascita o nel corso degli ultimi tre anni in un'azienda o aziende conformi ai seguenti requisiti per un periodo di almeno tre anni⁽⁴⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) l'azienda è sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici; ii) gli animali sono contrassegnati; iii) non è stato confermato alcun caso di scrapie; iv) sulle femmine vecchie da riforma sono effettuati controlli a campione nell'azienda; v) sono introdotte nell'azienda soltanto femmine provenienti da aziende conformi agli stessi requisiti; oppure
12.10.1.2.	<p>si tratta di ovini con genotipo della proteina prionica ARR/ARR, secondo quanto definito all'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione⁽⁴⁾</p>
e	<p>12.10.2. qualora siano destinati ad uno Stato membro che beneficia, per tutto il territorio o parte di esso, delle disposizioni indicate nell'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, sono conformi alle garanzie complementari indicate per lo Stato membro di destinazione o per parte del suo territorio [inserire il nome dello Stato membro o parte del territorio] nel regolamento (CE) n./..... della Commissione⁽⁴⁾.</p>
13.1.	<p>gli animali sono trasportati mediante mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e in modo tale da garantire una protezione efficace delle condizioni sanitarie degli animali.</p>
13.2.	<p>in base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali, la partita cui si riferisce il certificato sanitario ha iniziato il viaggio [inserire la data]⁽⁵⁾.</p>
13.3.	<p>al momento dell'ispezione gli animali erano idonei ad essere trasportati secondo il viaggio previsto, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE⁽⁶⁾.</p>
14.	<p>Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione.</p>

<p>14.1. Timbro ufficiale e firma</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div>	<p>14.2. Fatto a:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">[inserire il luogo d'ispezione]</p> <hr/> <p>14.3. Fatto a:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">[inserire la data d'ispezione]</p> <hr/> <p>14.4. Firma del veterinario ufficiale</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">[inserire nome e qualifica in lettere maiuscole]</p>
---	--

Note indicative

- (1) Può essere compilato un certificato sanitario soltanto per il numero di animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario.
- (2) Per i vagoni ferroviari e gli autocarri, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.
- (3) Indicare numero e ubicazione.
- (4) Cancellare le diciture non pertinenti.
- (5) Nel caso in cui una partita viene avviata ad un centro di raccolta e comprende animali caricati in date diverse, la data d'inizio del viaggio per l'intera partita è la prima data in cui parte della partita ha lasciato l'azienda d'origine.
- (6) La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali da trasportare.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO I

Parte 1a

CERTIFICATO SANITARIO

Per gli ovini e i caprini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Nota per l'importatore:

Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nello Stato membro importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.

Codice n. (1)

Paese esportatore:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paesi di destinazione:

I. **Numero di animali:**
(in lettere)II. **Identificazione degli animali:**

Gli animali che sono esportati devono avere un numero individuale che permetta di rintracciare la loro azienda di origine e un marchio rosso indelebile sulla testa in modo tale che possano essere identificati come animali da macello.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie (ovina/caprina)	Razza	Età	Sesso

III. **Origine degli animali**

Nome e indirizzo delle aziende di origine:

.....

.....

IV. **Destinazione degli animali**

Gli animali sono spediti da:

.....

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

(1) Attribuito dall'autorità centrale competente.

a mezzo di carro ferroviario/autocarro/aereo/nave:

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero di immatricolazione, numero del volo o nome della nave, secondo i casi)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale di:
(paese esportatore)

certifica che:

1. (paese esportatore) (regione) (2)

è risultato indenne da afta epizootica nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente la presenza sul suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa.

2. (paese esportatore) (regione) (2)

è risultato indenne dalle seguenti malattie:

— nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e febbre della valle del Rift, mentre nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa.

3. gli animali da esportare:

a) sono nati sul territorio di

..... (paese esportatore) (regione) (2)

e vi sono rimasti dalla nascita qualora abbiano meno di tre mesi

o

sono rimasti ininterrottamente sul territorio di

..... (paese esportatore) (regione) (2)

per almeno tre mesi prima della data di carico

o

sono stati importati in

..... (paese esportatore) (regione) (2)

non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui alla parte I dell'allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione non pertinente)

(2) Da completare solo se l'autorizzazione di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

- b) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, in base ad accertamenti ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa negli ultimi 30 giorni;
- c) per quanto riguarda la scrapie:
- i) sono nati e sono stati allevati ininterrottamente in aziende in cui non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie ⁽³⁾,
o
- ii) sono ovini con genotipo della proteina prionica ARR/ARR, secondo la definizione dell'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione, provenienti da un'azienda in cui non è stato segnalato alcun caso di scrapie negli ultimi sei mesi ⁽³⁾,
- e
- iii) quando sono destinati a uno Stato membro che beneficia, su tutto il suo territorio o parte di esso, delle disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, soddisfano le garanzie previste per i programmi ivi riferiti ⁽³⁾;
- d) provengono da un'azienda alla quale non siano stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria:
- negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi,
 - negli ultimi 30 giorni nel caso della rabbia,
 - negli ultimi 15 giorni nel caso del carbonchio ematico,
- e non sono stati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfino questi requisiti;
- e) sono stati esaminati da un veterinario ufficiale di.....
(nome del paese esportatore)
- nelle 24 ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattie;
- f) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;
- g) non sono state loro somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena a fini d'ingrasso;
- h) sono stati acquistati:
- presso un'azienda
 - o
 - da

.....
(designazione del mercato)

un mercato ufficialmente autorizzato, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE, per l'esportazione nella Comunità europea di bovini da macello,

e sono stati radunati presso:

.....
(nome del centro di raccolta)

e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza essere venuti in contatto con animali biungulati diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate nel presente certificato e senza aver sostato in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo accertamenti ufficiali delle autorità veterinarie di

.....
(nome del paese esportatore)

(¹) Cancellare la menzione non pertinente.

non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti il carico.

(cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

4. i mezzi di trasporto o i contenitori nei quali sono stati caricati sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo stame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.
- VI. I protocolli per l'approvazione dei mercati in cui possono eventualmente essere passati gli animali che formano oggetto del presente certificato sono conformi all'allegato II della decisione 91/189/CEE.
- VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Fatto a, il

.....
(firma del veterinario ufficiale) ()*

.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)


- VIII. **Dichiarazione del capitano dell'aereo o della nave** (da compilare unicamente se il trasporto comprende tragitti aerei o marittimi, anche solo per una parte del viaggio).

Il sottoscritto, capitano dell'aereo (n. del volo.....) /della nave (nome.....) dichiara che gli animali di cui al precedente punto IV sono rimasti a bordo dell'aereo/della nave durante il volo/la navigazione da in (paese esportatore) a nella Comunità europea, e che l'aereo/la nave non ha atterrato/non ha fatto scalo in nessun luogo al di fuori di (paese esportatore), durante il suo viaggio verso la Comunità europea eccetto (nome del porto o aeroporto di scalo).

Fatto a (porto od aeroporto di arrivo), il (data di arrivo)

.....
(firma del capitano della nave o dell'aereo) ()*

.....
(nome e qualifica, in stampatello)



(*) La firma ed il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

Parte 1b

CERTIFICATO SANITARIO

Per gli ovini e i caprini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Nota per l'importatore:

Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nello Stato membro importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.

Codice n. (1)

Paese esportatore:

Ministero :

Autorità competente per il rilascio:

Paesi di destinazione:

I. **Numero di animali:**
(in lettere)II. **Identificazione degli animali:**

Gli animali che sono esportati devono avere un numero individuale che permetta di rintracciare la loro azienda di origine e un marchio rosso indelebile sulla testa in modo tale che possano essere identificati come animali da macello.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie (ovina/caprina)	Razza	Età	Sesso

III. **Origine degli animali**

Nome e indirizzo delle aziende di origine:

.....

.....

IV. **Destinazione degli animali**

Gli animali sono spediti da:

.....

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

(1) Attribuito dall'autorità centrale competente.

a mezzo di carro ferroviario/autocarro/aereo/nave :

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero di immatricolazione, numero del volo o nome della nave, secondo i casi)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale di:
(paese esportatore)

certifica che

1. (paese esportatore) (regione) (2)

è risultato indenne da afta epizootica nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente la presenza sul suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa.

2. (paese esportatore) (regione) (2)

è risultato indenne dalle seguenti malattie:

— nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e febbre della valle del Rift, mentre nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie;

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa.

3. gli animali da esportare:

a) sono nati sul territorio di

..... (paese esportatore) (regione) (2)

e vi sono rimasti dalla nascita qualora abbiano meno di tre mesi

o

sono rimasti ininterrottamente sul territorio di

..... (paese esportatore) (regione) (2)

per almeno tre mesi prima della data di carico

o

sono stati importati in

..... (paese esportatore) (regione) (2)

non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui alla parte I dell'allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione non pertinente)

(2) Da completare solo se l'autorizzazione di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

- b) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, in base ad accertamenti ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa negli ultimi 30 giorni;
- c) per quanto riguarda la scrapie:
- i) sono nati o sono rimasti ininterrottamente in aziende in cui non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie ⁽³⁾,
 - o
 - ii) sono ovini con genotipo della proteina prionica ARR/ARR, secondo quanto definito all'allegato I della decisione della 2002/1003/CE Commissione, provenienti da un'azienda in cui negli ultimi sei mesi non è stato segnalato alcun caso di scrapie ⁽³⁾,
 - e
 - iii) quando sono destinati ad uno Stato membro che beneficia, su tutto il suo territorio o parte di esso, delle disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, soddisfano le garanzie previste per i programmi ivi riferiti ⁽³⁾;
- d) provengono da un'azienda alla quale non siano stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria:
- negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi,
 - negli ultimi 30 giorni nel caso della rabbia,
 - negli ultimi 15 giorni nel caso del carbonchio ematico,
- e non sono stati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfino questi requisiti;
- e) sono stati esaminati da un veterinario ufficiale di
(nome del paese esportatore)
- nelle 24 ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia;
- f) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;
- g) non sono state loro somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena a fini d'ingrasso;
- h) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda o presso aziende senza passare attraverso un mercato e sono stati caricati presso:
-
(nome del centro di raccolta)
- e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza essere venuti in contatto con animali biungulati diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate nel presente certificato e senza aver sostato in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo accertamenti ufficiali delle autorità veterinarie di
-
(nome del paese esportatore)
- non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti il carico;
4. i mezzi di trasporto o i contenitori nei quali sono stati caricati sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

⁽³⁾ Cancellare la menzione non pertinente.

- VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Fatto a, il

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽⁴⁾

.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)


- VII. **Dichiarazione del capitano dell'aereo o della nave** (da compilare unicamente se il trasporto comprende tragitti aerei o marittimi, anche solo per una parte del viaggio)

Il sottoscritto, capitano dell'aereo (n. del volo)/della nave (nome), dichiara che gli animali di cui al precedente punto IV sono rimasti a bordo dell'aereo/della nave durante il volo/la navigazione da in (paese esportatore) a nella Comunità europea, e che l'aereo/la nave non ha atterrato/non ha fatto scalo in nessun luogo al di fuori di (paese esportatore) durante il suo viaggio verso la Comunità europea eccetto: (nome del porto o aeroporto di scalo).

Fatto a (porto od aeroporto di arrivo), il (data di arrivo)

.....
(firma del capitano della nave o dell'aereo) ⁽⁴⁾

.....
(nome e qualifica, in stampatello).



⁽⁴⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO III

«ALLEGATO II

Parte 1a

CERTIFICATO SANITARIO

Per gli ovini e i caprini domestici da ingrasso destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Nota per l'importatore:

Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.

Codice n. ⁽¹⁾

Paese esportatore:

Ministero :

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

I. **Numero di animali:**
(in lettere)II. **Identificazione degli animali:**

Gli animali da esportare devono avere un numero individuale che permetta di rintracciare la loro azienda di origine.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie (ovina/caprina)	Razza	Età	Sesso

III. **Origine degli animali**

Nome e indirizzo delle aziende di origine:

.....

.....

IV. **Destinazione degli animali**

Gli animali sono spediti da:

.....

(luogo di carico)

a:

.....

(paese e luogo di destinazione)

⁽¹⁾ Attribuito dall'autorità centrale competente.

a mezzo di carro ferroviario/autocarro/aereo/nave:

.....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero di immatricolazione, numero del volo o nome della nave, secondo i casi)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale di:

(paese esportatore)

certifica che:

1. (2)
(paese esportatore) (regione)

è risultato indenne da afta epizootica nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni anti-aftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente la presenza sul suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione anti-aftosa.

2. (2)
(paese esportatore) (regione)

è risultato indenne dalle seguenti malattie:

— nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e febbre della valle del Rift, mentre nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie;

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa;

3. gli animali descritti nel presente certificato:

a) sono marchiati in modo da poter rintracciare agevolmente la loro azienda di origine;

b) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione degli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio (2)

.....
(completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

c) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda o in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, in base ad accertamenti ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa negli ultimi 30 giorni;

d) per quanto riguarda la scrapie:

i) sono nati e sono rimasti ininterrottamente in aziende in cui non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie (3),

o

ii) sono ovini con genotipo della proteina prionica ARR/ARR, secondo quanto definito all'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione, provenienti da un'azienda in cui non è stato dichiarato alcun caso di scrapie negli ultimi sei mesi (3),

e

(2) Da completare solo se l'autorizzazione di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

(3) Cancellare la menzione non pertinente.

soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato II, parte 1c, capitolo 1, punto D, della decisione 93/198/CEE, per quanto riguarda gli animali che vengono introdotti in un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi, e sono stati sottoposti a due prove sierologiche il

(data della prima prova)

e⁽⁴⁾ con risultati negativi⁽³⁾;
(data della seconda prova)

oppure

ii) sono originari di un'azienda che soddisfa i requisiti per essere riconosciuta indenne da brucellosi, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 1c, capitolo 2, della decisione 93/198/CEE della Commissione, nella quale le prove più recenti sono state compiute su tutti gli animali ammissibili il⁽⁴⁾

.....
(data)

con risultati negativi⁽³⁾,

o

soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato II, parte 1c, capitolo 2, punto D, della decisione 93/198/CEE, per quanto riguarda gli animali che vengono introdotti in un'azienda indenne da brucellosi, e sono stati sottoposti a due prove sierologiche il

(data della prima prova)

e⁽⁴⁾
(data della seconda prova)

con risultati negativi⁽³⁾;

oppure

iii) sono originari di⁽³⁾
(paese) (regione)

riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi e figurante nell'elenco di cui alla parte 5 dell'allegato della decisione 97/232/CE della Commissione⁽³⁾;

g) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda o presso aziende senza passare attraverso un mercato e

sono stati caricati presso⁽⁵⁾
(luogo di carico)

e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza essere venuti in contatto con animali biungulati diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate nel presente certificato e senza aver sostato in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo accertamenti ufficiali delle autorità veterinarie di

.....
(nome del paese esportatore)

non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti il carico;

4. i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo stame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Fatto a il

.....
(firma del veterinario ufficiale)⁽⁵⁾

.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

⁽⁵⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

Parte 1b

CERTIFICATO SANITARIO

Per gli ovini e i caprini domestici da riproduzione destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Nota per l'importatore:

Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.

Codice n. (1)

Paese esportatore:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

I. **Numero di animali:**

(in lettere)

II. **Identificazione degli animali:**

Gli animali da esportare devono avere un numero individuale che permetta di rintracciare la loro azienda di origine.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie (ovina/caprina)	Razza	Età	Sesso

III. **Origine degli animali**

Nome e indirizzo delle aziende di origine:

.....

IV. **Destinazione degli animali**

Gli animali sono spediti da:

.....
 (luogo di carico)

a:

.....
 (paese e luogo di destinazione)

(1) Attribuito dall'autorità centrale competente.

a mezzo di carro ferroviario/autocarro/aereo/nave:

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero di immatricolazione, numero del volo o nome della nave, secondo i casi)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale di:

(paese esportatore)

certifica che:

1. (paese esportatore), (regione) ⁽²⁾

è risultato indenne da afta epizootica nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente la presenza sul suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa.

2. (paese esportatore) (regione) ⁽²⁾

è risultato indenne dalle seguenti malattie:

- nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e febbre della valle del Rift, mentre nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie;
- nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa;

3. gli animali descritti nel presente certificato:

- a) sono marchiati in modo da poter rintracciare agevolmente la loro azienda di origine;
- b) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione degli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio ⁽³⁾

(completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

- c) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda o in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, in base ad accertamenti ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa negli ultimi 30 giorni;

- d) per quanto riguarda la scrapie:

- i) sono nati e sono rimasti ininterrottamente in aziende in cui non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie e hanno soddisfatto ai seguenti requisiti per almeno tre anni: ⁽³⁾
 - l'azienda è sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici;
 - gli animali sono contrassegnati;
 - non è stato confermato alcun caso di scrapie;
 - sulle femmine vecchie da riforma sono effettuati controlli a campione;
 - sono introdotte nell'azienda soltanto femmine provenienti da aziende conformi agli stessi requisiti; ⁽³⁾

o

- ii) sono ovini con genotipo della proteina prionica ARR/ARR, secondo quanto definito all'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione, provenienti da un'azienda in cui non è stato dichiarato alcun caso di scrapie negli ultimi sei mesi ⁽³⁾,

e

⁽²⁾ Da completare solo se l'autorizzazione di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

⁽³⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

- j) per gli arieti da riproduzione ⁽³⁾:
- provengono da un'azienda in cui non è stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*);
 - sono rimasti ininterrottamente in detta azienda durante i 60 giorni precedenti la spedizione;
 - nei 30 giorni precedenti l'esportazione sono stati sottoposti, con esito negativo (< 50 IU/ml), al test di fissazione del complemento per la ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete, come stabilito nell'allegato D della direttiva 91/68/CEE;
- k) oppure:
- i) sono originari di un'azienda che soddisfa i requisiti per essere riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 1c, capitolo 1, della decisione 93/198/CEE della Commissione, nella quale i test più recenti sono stati compiuti su tutti gli animali ammissibili il ⁽⁴⁾ con risultati negativi ⁽³⁾;
(data)
- o
- soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato II, parte 1c, capitolo 1, punto D, della decisione 93/198/CEE, per quanto riguarda gli animali che vengono introdotti in un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi, e sono stati sottoposti a due prove sierologiche
- il ⁽⁴⁾
(data della prima prova)
- e ⁽⁴⁾ con risultati negativi ⁽³⁾;
(data della seconda prova)
- o
- ii) sono originari di un'azienda che soddisfa i requisiti per essere riconosciuta indenne da brucellosi, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 1c, capitolo 2, della decisione 93/198/CEE della Commissione, nella quale le prove più recenti sono state compiute su tutti gli animali ammissibili il ⁽⁴⁾
(data)
- con risultati negativi ⁽³⁾;
- o
- soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato II, parte 1c, capitolo 2, punto D, della decisione 93/198/CEE, per quanto riguarda gli animali che vengono introdotti in un'azienda indenne da brucellosi, e sono stati sottoposti a due prove sierologiche
- il ⁽⁴⁾
(data della prima prova)
- ⁽⁴⁾ con risultati negativi ⁽³⁾;
(data della seconda prova)
- o
- iii) sono originari di
- ⁽³⁾, ⁽⁴⁾
(paese) (regione)
- riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi e figurante nell'elenco di cui alla parte 5 dell'allegato della decisione 97/232/CE della Commissione ⁽³⁾;
- l) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda o presso aziende senza passare attraverso un mercato e sono stati caricati presso: ⁽³⁾
(luogo di carico)
- e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza essere venuti in contatto con animali biungulati diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate nel presente certificato e senza aver sostato in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo accertamenti ufficiali delle autorità veterinarie di
- ,
(nome del paese esportatore)
- non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti il carico;

⁽⁴⁾ Se vi sono più aziende di origine, occorre indicare chiaramente la data del test più recente compiuto in ogni azienda.

4. i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Fatto a, il

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽⁵⁾

.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)


VII. **Dichiarazione del capitano dell'aereo o della nave** (da compilare unicamente se il trasporto comprende tragitti aerei o marittimi, anche solo per una parte del viaggio).

Il sottoscritto, capitano dell'aereo (n. del volo:)/della nave (nome:) dichiara che gli animali di cui al precedente punto IV sono rimasti a bordo dell'aereo/della nave durante il volo/la navigazione da in (paese esportatore) a nella Comunità europea, e che l'aereo/la nave non ha atterrato/non ha fatto scalo in nessun luogo al di fuori di.....(paese esportatore) durante il suo viaggio verso la Comunità europea eccetto (nome del porto o aeroporto di scalo).

Fatto a (Porto od aeroporto di arrivo), il (Data di arrivo)

.....
(firma del capitano della nave o dell'aereo) ⁽⁵⁾

.....
(nome e qualifica, in stampatello)



⁽⁵⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2003
che istituisce un Gruppo consultivo europeo dei consumatori

(2003/709/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

in considerazione di quanto segue:

- (1) Nell'ambito della protezione dei consumatori di cui all'articolo 153 del trattato, è opportuno che la Commissione consulti i consumatori sui problemi riguardanti la tutela dei loro interessi a livello comunitario.
- (2) Fin dal 1973 la Commissione è stata assistita da un foro creato a questo scopo da decisioni consecutive, l'ultima delle quali è la decisione della Commissione 2000/323/CE del 4 maggio 2000 che istituisce un Comitato dei consumatori ⁽¹⁾.
- (3) La suddetta decisione dev'essere adattata all'evoluzione del quadro politico e giuridico onde tener conto dell'accessione di nuovi Stati membri e del fabbisogno di armonizzare le definizioni di organizzazioni dei consumatori con quelle usate in legislazione comunitaria di altro tipo. Allo stesso tempo, occorre fornire la possibilità di associare rappresentanti di altre organizzazioni. Inoltre, in accordo con la regolamentazione in materia di istituzione di comitati ⁽²⁾, l'attuale Comitato dei consumatori dev'essere ridenominato «Gruppo consultivo europeo dei consumatori».
- (4) È inoltre opportuno aumentare la trasparenza e l'efficienza del funzionamento del Gruppo, in particolare emendando la procedura per la nomina dei candidati, rendendo il mandato dei membri che rappresentano le organizzazioni nazionali dei consumatori rinnovabile solo una volta, istituendo meccanismi efficaci di notifica e creando le premesse per l'adozione di un regolamento interno.
- (5) Vista la natura abbastanza estesa degli emendamenti, la decisione 2000/323/CE dev'essere sostituita per motivi di chiarezza,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La Commissione istituisce un Gruppo consultivo europeo dei consumatori, in seguito denominato «il Gruppo».

⁽¹⁾ GU L 111 del 9.5.2000, pag. 30.

⁽²⁾ Decisione 1999/468/CE del Consiglio (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23); decisione della Commissione del 24 luglio 2000, SEC(2000) 1230.

2. Il Gruppo può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi riguardanti la tutela degli interessi dei consumatori a livello comunitario.

Articolo 2

1. Il Gruppo sarà composto da:

- a) un membro rappresentante le organizzazioni nazionali dei consumatori di ciascuno Stato membro;
- b) un membro proveniente da ciascuna organizzazione europea dei consumatori.

2. Ai fini della presente decisione, «organizzazioni nazionali dei consumatori» significa organizzazioni dei consumatori rappresentative, in accordo con le regolamentazioni nazionali, di consumatori e attive a livello nazionale.

3. Ai fini della presente decisione «organizzazioni europee dei consumatori» significa organizzazioni di consumatori che soddisfano una delle due seguenti serie di criteri: esse devono:

- a) 1. essere non governative, a scopo non lucrativo, esenti da conflitti di origine industriale, commerciale e professionale o da altri conflitti d'interessi e avere come obiettivi e attività primari la promozione e la tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori nella Comunità,
2. avere ricevuto il mandato di rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario dalle organizzazioni nazionali di consumatori in almeno la metà degli Stati membri che siano rappresentative, in accordo con le regolamentazioni nazionali, di consumatori e che siano attive a livello regionale o nazionale,
3. abbiano fornito alla Commissione una documentazione soddisfacente della loro appartenenza, regolamentazioni interne e fonti di finanziamento, oppure

b) 1. essere non governative, a scopo non lucrativo, esenti da conflitti di origine industriale, commerciale e professionale o da altri conflitti d'interessi e avere come obiettivo e attività il rappresentare gli interessi dei consumatori nel processo di normalizzazione a livello comunitario,

2. abbiano ricevuto mandato in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario tramite:
 - enti rappresentativi, in accordo con le regolamentazioni nazionali, di organizzazioni nazionali dei consumatori negli Stati membri, oppure
 - in assenza di tali enti, da organizzazioni nazionali di consumatori negli Stati membri che siano rappresentative, in accordo con le regolamentazioni e le prassi nazionali, di consumatori e che siano attive a livello nazionale.

Articolo 3

1. I membri del Gruppo che rappresentano le organizzazioni nazionali dei consumatori sono nominati dalla Commissione su proposta degli enti nazionali rappresentanti le organizzazioni dei consumatori istituite dagli Stati membri, laddove esse esistono, oppure da parte delle autorità nazionali competenti.
2. I membri che rappresentano le organizzazioni europee dei consumatori sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni europee dei consumatori.
3. Un numero di membri supplenti pari al numero dei membri titolari del Gruppo sono nominati alle stesse condizioni dei membri. Il membro supplente sostituirà automaticamente un membro titolare assente o indisposto.
4. La Commissione pubblicherà l'elenco dei membri titolari e dei supplenti nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, a scopo informativo.

Articolo 4

Il mandato dei membri sarà triennale e rinnovabile per una sola volta per i membri rappresentanti le organizzazioni nazionali dei consumatori, in accordo con la procedura fissata dall'articolo 3.

Alla fine del periodo di tre anni, i membri rimarranno in carica fino a che non si sarà trovato un sostituto o fino a quando il loro mandato non sarà rinnovato.

Il mandato dei membri scadrà prima della fine del periodo triennale in caso di dimissioni, pensionamento o morte. Esso potrà essere terminato nel caso in cui l'organizzazione, l'ente o le autorità che li hanno presentati come candidati richiederanno la loro sostituzione. Essi verranno sostituiti per il rimanente del periodo di tre anni ai sensi della procedura fissata dall'articolo 3.

Articolo 5

L'appartenenza al Gruppo non darà luogo a remunerazione.

Articolo 6

1. Su proposta della Commissione, il Gruppo può invitare rappresentanti di altre organizzazioni aventi come loro principali obiettivi la promozione degli interessi dei consumatori e attive in questo campo a livello europeo, ad associarsi al loro lavoro.
2. Il Gruppo può invitare qualsiasi persona che abbia un'esperienza particolare su un certo punto dell'ordine del giorno a partecipare ai lavori in qualità di esperto.

Articolo 7

1. Il Gruppo si riunirà nella forma e secondo un calendario stabiliti dalla Commissione. La Commissione presiederà le riunioni del Gruppo. La Commissione fornirà i servizi di segretariato per il Gruppo e ne organizzerà il lavoro.
2. Le discussioni in seno al Gruppo si baseranno sulle richieste di pareri presentate dalla Commissione. Quando la Commissione richiede un parere, essa può fissare un termine entro il quale lo stesso dev'essere formulato.
3. Il Gruppo adotterà il proprio regolamento interno sulla base di proposte presentate dalla Commissione.
4. I membri del Gruppo rappresentanti le organizzazioni nazionali dei consumatori informeranno e consulteranno le associazioni che essi rappresentano nel Gruppo. Ciascun membro istituirà meccanismi di notifica efficaci per informare sistematicamente tutte le organizzazioni nazionali di consumatori sul lavoro del Gruppo, e presenterà i reciproci punti di vista.
5. Il Gruppo presenterà una relazione sulle proprie attività all'assemblea delle organizzazioni dei consumatori convocata annualmente dalla Commissione.

Articolo 8

Senza pregiudizio dell'articolo 287 del trattato, i membri e i supplenti del Gruppo non divulgheranno le informazioni ottenute durante il loro lavoro in seno al Gruppo o ai gruppi di lavoro dello stesso quando la Commissione li informa che il parere richiesto o la questione sollevata è di natura riservata.

Articolo 9

La decisione 2000/323/CE è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2003

che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Lituania nel periodo precedente l'adesione

(2003/710/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 luglio 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/2003⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1) Il programma speciale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale della Repubblica di Lituania (in appresso «Sapard») è stato approvato con decisione della Commissione del 27 novembre 2000⁽⁴⁾ e modificato da ultimo dalla decisione del 9 settembre 2003, in conformità all'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1268/1999.

(2) Il 5 marzo 2001, il governo della Repubblica di Lituania e la Commissione, in nome della Comunità, hanno sottoscritto la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard, modificata dalla convenzione annuale di finanziamento per il 2002, firmata il 17 febbraio 2003 ed entrata in vigore il 6 giugno 2003.

(3) L'autorità competente della Repubblica di Lituania ha designato un'agenzia Sapard preposta all'esecuzione di alcune delle misure contemplate dal programma. Il fondo nazionale del ministero delle Finanze è competente a svolgere le funzioni finanziarie nell'ambito dell'attuazione di Sapard.

(4) In base ad un'analisi caso per caso delle capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, la Commissione ha adottato la decisione 2001/857/CE, del 26 novembre 2001, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Lituania nel periodo precedente l'adesione⁽⁵⁾, relativamente ad alcune misure contemplate da Sapard.

(5) La Commissione ha eseguito un'ulteriore analisi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999 in relazione alla misura 5 «Imboschimento di terreni agricoli e miglioramento dell'infrastruttura forestale» e alla misura 8 «Assistenza tecnica, campagne di informazione e pubblicità» come previsto in Sapard. Anche nel caso delle summenzionate misure, la Commissione ritiene che la Repubblica di Lituania ottemperi al disposto degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/2003⁽⁷⁾, nonché alle prescrizioni minime fissate dall'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999.

(6) È pertanto opportuno derogare all'esigenza di approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e conferire all'agenzia nazionale di pagamento presso il ministero dell'Agricoltura e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, della Repubblica di Lituania la gestione degli aiuti in forma decentrata.

(7) Poiché le verifiche effettuate dalla Commissione in merito alle misure di sostegno 5 e 8 si fondano su un sistema che non è ancora completamente operativo in tutti i suoi elementi, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del Sapard al ministero dell'Agricoltura e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.⁽²⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.⁽³⁾ GU L 99 del 17.4.2003, pag. 24.⁽⁴⁾ C(2000) 3329 def.⁽⁵⁾ GU L 320 del 5.12.2001, pag. 44.⁽⁶⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.⁽⁷⁾ GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 14.

- (8) Il pieno conferimento della gestione del programma suddetto è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti all'Agenzia nazionale di pagamento presso il ministero dell'Agricoltura e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale.
- (9) Il 14 luglio 2003 le autorità lituane hanno proposto le norme di ammissibilità delle spese ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della sezione B della convenzione plurinazionale di finanziamento. La Commissione è invitata a prendere una decisione in proposito,

DECIDE:

Articolo 1

Non è necessaria l'approvazione ex ante da parte della Commissione per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti relativi alle misure 5 e 8 da parte della Repubblica di Lituania, come previsto all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999.

Articolo 2

La gestione del programma Sapard è affidata provvisoriamente:

- 1) all'Agenzia nazionale di pagamento (Nacionalnė Mokėjimo agentūra) presso il ministero dell'Agricoltura della Repubblica di Lituania, Gedimino pr. 19, LT-2025, Vilnius, Repubblica di Lituania, per l'attuazione della misura 5: «Imboschimento di terreni agricoli e miglioramento dell'infrastruttura forestale» e della misura 8: «Assistenza tecnica, campagne di informazione e pubblicitarie» di cui al programma per lo

sviluppo agricolo e rurale approvato con decisione del 27 novembre 2000, modificata da ultimo dalla decisione del 9 settembre 2003; nonché

- 2) al ministero delle Finanze, Fondo nazionale, J. Tumo-vaiganto 8A/2, LT-2600, Vilnius, Repubblica di Lituania, per i compiti finanziari che esso è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard relativo alla Repubblica di Lituania.

Articolo 3

Le spese effettuate in applicazione della presente decisione possono essere cofinanziate dalla Comunità soltanto se sono state sostenute dai beneficiari dalla data di adozione della presente decisione o, se più tardi, dalla data dello strumento che li costituisce beneficiari per il progetto in causa, tranne per gli studi di fattibilità e correlati e per l'assistenza tecnica, nel qual caso la data è il 27 novembre 2000, purché in ogni caso non siano state pagate dall'agenzia Sapard prima della data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Fatte salve eventuali decisioni che assegnano aiuti nel quadro del programma Sapard a beneficiari individuali, si applicano le norme per l'ammissibilità delle spese proposte dalla Repubblica di Lituania con lettera del 14 luglio 2003.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

RETTIFICHE**Modifica del regolamento interno (adottato in sessione plenaria il 17 luglio 2002) del Comitato economico e sociale**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 268 del 4 ottobre 2002)

Il 26 febbraio 2003 l'assemblea del Comitato ha deciso a maggioranza assoluta di modificare l'articolo 32 del regolamento interno come segue:

«Articolo 32

1. Ai fini dell'elaborazione di un parere o di una relazione informativa, l'ufficio di presidenza, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, designa la sezione specializzata competente a preparare i lavori. Qualora l'argomento sia di competenza inequivocabile di una determinata sezione specializzata, la designazione spetta al presidente che ne informa l'ufficio di presidenza.
2. Quando una sezione specializzata che è stata designata competente a elaborare un parere desidera avere l'opinione della commissione consultiva sulle trasformazioni industriali (CCTI), o quando quest'ultima desidera esprimersi su un parere la cui elaborazione è attribuita ad una sezione specializzata, l'ufficio di presidenza può autorizzare la CCTI ad elaborare un parere complementare su uno o più punti oggetto della richiesta di parere. Una decisione in tal senso può anche essere presa dall'ufficio di presidenza di propria iniziativa. L'ufficio di presidenza provvede a organizzare i lavori del Comitato in modo tale da permettere alla CCTI di preparare il proprio parere in tempo utile perché la sezione specializzata ne possa tener conto.

La sezione specializzata rimane l'unica competente a riferire dinanzi al Comitato. Essa deve, tuttavia, allegare al proprio parere quello elaborato dalla commissione consultiva a titolo complementare.
3. Il presidente notifica la decisione al presidente della sezione specializzata interessata insieme al termine entro il quale quest'ultima dovrà concludere i suoi lavori.
4. Egli comunica ai membri del Comitato l'avvenuta designazione e la data in cui l'argomento sarà all'ordine del giorno della sessione plenaria.»

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore all'atto dell'adozione.
